



COMUNE DI PORTO TORRES

PROVINCIA DI SASSARI

AREA AFFARI GENERALI, PERSONALE, CONTRATTI, SPORT, CULTURA, TURISMO, POLITICHE SOCIALI



REGOLAMENTO AFFIDAMENTO E SOLIDARIETA' PROSSIMALE

Allegato alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 53 del 05-10-2022

Premessa.

La famiglia è il luogo privilegiato in cui il bambino cresce e sviluppa le proprie potenzialità. Relazione, protezione e sicurezza sono elementi indispensabili al minore di età per costruire la propria identità, il proprio modo di rapportarsi con il mondo esterno e per realizzare le proprie aspirazioni.

Pertanto, il Comune di Porto Torres, nel rispetto delle “Linee Nazionali di indirizzo sull’affidamento familiare”, promuove ed incoraggia tutte le attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei minorenni dalla loro famiglia, attraverso la promozione, la sensibilizzazione, la formazione ed il sostegno della prossimità familiare. Pertanto per promozione “delle risorse accoglienti”, si intende quella forma di stimolo e incentivo nei confronti delle famiglie relazionalmente funzionali in grado di fornire il giusto e valido supporto nei confronti dei nuclei considerati particolarmente vulnerabili

Pertanto, quando la struttura familiare, i genitori o coloro che ne svolgono le funzioni, versano in una condizione di difficoltà (siano esse di ordine fisico, morale, psicologico, culturale ed economico) a svolgere le proprie funzioni, si rendono necessari interventi posti a tutela e nel superiore interesse del minore ed a sostegno della famiglia; l’Istituto dell’affido familiare, così come disposto dalla Normativa riportata nel presente testo, è rivolto a tutti i minorenni di età che si trovano temporaneamente privi di un ambiente familiare ovvero di un ambiente di crescita idoneo. Pertanto tutti i minori di età, inclusi coloro che non sono

residenti nel Comune di Porto Torres, ma in carico al Servizio Sociale Professionale hanno diritto ad una adeguata protezione sociale, giuridica ed economica.

Il presente documento è finalizzato a regolamentare gli interventi di affidamento familiare e di solidarietà tra famiglie, quale realizzazione nel territorio del Diritto fondamentale dei bambini e dei ragazzi a vivere, crescere ed essere educati nell'ambito di una famiglia.

Normativa di riferimento.

Normativa nazionale:

1. Legge 4 maggio 1983 n.184, recante "Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minorenni" come modificata con legge 28 marzo 2001 n.149 "Modifica alla legge 4 maggio 1983 n.184, recante disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, nonché al Titolo VIII del libro primo del Codice Civile, pubblicata sulla G.U. n.96 del 26.04.2001";
2. Legge 28 agosto 1997, n.285 " Disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza";
3. Legge 8 novembre 2000, n.328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che, all'art.22 comma 2 lettera c) include nel livello essenziale delle prestazioni sociali "gli interventi di sostegno per minori in situazione di disagio tramite il sostegno al nucleo familiare di origine e l'inserimento presso famiglie, persone e strutture comunitarie di accoglienza di tipo familiare e per la promozione dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza".;
4. Legge 9 ottobre 2015, n. 173 "Sul Diritto alla continuità affettiva dei bambini e delle bambine in affido familiare".

Normativa Regionale:

1. Legge 23 dicembre 2005, n. 23 "Sistema Integrato dei Servizi alla persona. Abrogazione Legge Regionale n. 4 del 1988 Riordino delle funzioni Socio-Assistenziali".

Art. 1 Principi Generali

Il Comune di Porto Torres riconosce l'importanza dell'affidamento familiare e delle forme di solidarietà tra le famiglie. L'affidamento familiare è individuato come uno strumento particolarmente importante all'interno dei progetti formulati nei confronti di nuclei che vivono situazioni di difficoltà e che necessitano di un supporto per sé e per i propri figli. In riferimento alla Normativa Nazionale e Regionale vigente in materia i Servizi sociali, Socio-assistenziali e Sanitari devono prioritariamente porre in atto tutti gli interventi di sostegno alla famiglia, affinché quest'ultima riesca ad esprimere appieno le proprie risorse potenziali assicurando un ambiente idoneo alla crescita del minorenne. In particolare gli interventi qui definiti di "solidarietà tra famiglie" trovano le ragioni normative nell'art. 1 della legge 184/83, così come ridefinito dalla legge 149/2001 comma 3, dall'art. 16 della legge 328/2000 comma 3. Obiettivo generale è quello di far sì che l'affidamento familiare e le forme di solidarietà tra famiglie diventino sempre di più una risorsa per i cittadini, così come previsto dalle leggi, e che tali strumenti trovino riscontri operativi nella comunità locale, coinvolta, attiva e partecipe nella promozione e nella realizzazione di questo intervento. Per il minorenne d'età l'esperienza di essere accolto da una famiglia, in affido o come solidarietà tra famiglie, può rappresentare l'occasione di sperimentare relazioni di cura, di crescita, di sviluppo delle proprie potenzialità, ad integrazione di quelle offerte dalla famiglia d'origine. L'affidamento familiare, in ogni caso, non deve palesarsi come soluzione definitiva, ma come una tappa di un percorso di crescita del minore d'età e della sua famiglia di origine. Caratteristica peculiare dell'affidamento familiare è il mantenimento della relazione del minorenne con la propria famiglia di origine: per i ragazzi e per i bambini questa è una esigenza importante, anche in situazioni di particolare difficoltà. Caratteristica tipica delle diverse forme di solidarietà tra famiglie è il mantenimento del minorenne d'età nel proprio contesto di vita attraverso la realizzazione di interventi che hanno una funzione preventiva. Le forme di solidarietà tra famiglie hanno lo scopo di integrare le funzioni genitoriali, non di sostituirsi ad esse. Il Comune di Porto Torres all'attuazione del presente regolamento, collabora strettamente e con continuità con i servizi socio-sanitari competenti

CAPO PRIMO

SOGGETTI DELL’AFFIDAMENTO FAMILIARE

Art 2 Il Minorenne.

- a) Fanciulli e ragazzi da 0 a 17 anni, di nazionalità italiana o straniera, nelle cui famiglie si presentino carenze nell’esercizio delle competenze genitoriali sul piano educativo, socio-relazionale, affettivo e materiale per la protezione dei quali si rende opportuna una collocazione temporanea diversa da quella della famiglia d’origine. È possibile l’affidamento familiare anche di bambini dai 0-24 mesi per i quali, in particolare, è fondamentale la presenza di figure di attaccamento adeguata e preparata ad affrontare una fase evolutiva così particolarmente delicata; è previsto anche l’affidamento di bambini diversamente abili.
- b) i minorenni stranieri non accompagnati privi della presenza e del sostegno della propria famiglia d’origine e/o di altra famiglia in grado di prendersene cura;
- c) i ragazzi/e oltre il 18° anno di età e comunque non oltre il 21°, che per situazioni particolari motivate e valutate dalla équipe multiprofessionale nel Progetto Quadro, necessitano di proseguire l’esperienza all’interno della famiglia affidataria così come dettagliato all’interno del presente regolamento.

Art. 3 Diritti del minorenne

Il bambino ha il diritto di:

- essere parte attiva del Progetto quadro e del Progetto di affido rispetto alle decisioni che lo riguardano. Il minorenne può essere ascoltato e coinvolto nel processo decisionale compatibilmente con le proprie capacità di discernimento.
- avere le informazioni necessarie alla comprensione del progetto che lo riguarda;
- mantenere i rapporti con la propria famiglia d’origine ove non vi siano motivi palesemente ostativi ufficialmente riferiti da parte dell’Autorità Giudiziaria ;
- mantenere i rapporti con la famiglia affidataria, anche a conclusione del progetto di affidamento, ove sia nel supremo interesse del minore.

Art. 4 La famiglia d’origine.

La famiglia del minorenne è soggetto dell’intervento di affidamento familiare affinché possa superare le condizioni che hanno posto le condizioni dell’avalersi del summenzionato istituto giuridico, favorendo il suo rientro nel nucleo nel più breve tempo possibile. Il sostegno alla famiglia d’origine fa parte integrante del Progetto Quadro e del Progetto di affidamento.

La famiglia d’origine ha il dovere e l’obbligo di:

1. rispettare gli accordi, in caso di affidamento consensuale e/o le prescrizioni del Tribunale per i Minorenni, in caso di affidamento giudiziale;
2. realizzare il programma stabilito con operatori per favorire il superamento degli elementi di pregiudizio e di disagio e favorire il ricongiungimento con il figlio nei tempi concordati;
3. contribuire, in base alle proprie possibilità, alle spese per il figlio;
4. rispettare la riservatezza della famiglia affidataria.

Art. 5 La famiglia affidataria.

È una risorsa attiva in ogni progetto di affido e rappresenta un sostegno concreto che non si sostituisce e non si sovrappone alla famiglia d’origine dei soggetti destinatari dell’istituto giuridico. I soggetti affidatari possono essere individuati tra quanti (coppie con figli, coppie senza figli o persone singole, e nonni affidatari in ragione di alcune tipologie di affidamento, coppie omogenitoriali) si rendono disponibili per l’affidamento e per i quali l’Equipe Multi Professionale per l’affidamento familiare competente abbia accertato:

- le effettive e reali motivazioni nel contribuire al progetto di affido e il possesso degli strumenti psico/pedagogici e morali necessari a garantire lo sviluppo armonico della personalità del minorenne destinatario del progetto di affido.
- la formazione specifica sul tema;
- l’integrazione nell’ambito sociale;
- la disponibilità nel collaborare fattivamente con tutti i soggetti formali e non coinvolti nel progetto di affido (Servizi sanitari, Servizi Sociali, famiglia d’origine)
- la disponibilità a favorire il rientro del bambino nella sua famiglia secondo gli obiettivi definiti nel Progetto quadro di affidamento e impegnandosi a mantenere, se positive, le relazioni affettive maturate durante l’affidamento;

- che non abbiano riportato condanne penali né abbiano processi penali pendenti a loro carico ed una condotta di vita incensurabile.

Art. 6 Diritti e doveri: gli Affidatari

La famiglia affidataria ha il diritto di:

1. essere debitamente formata ed edotta rispetto all' istituto dell'affidamento familiare;
2. avere tutte le informazioni utili e puntuali rispetto al minore che si apprestano ad accogliere;
3. chiedere l'ascolto e il coinvolgimento anche dei figli conviventi della coppia affidataria;
4. essere considerata parte attiva nella predisposizione del Progetto di affidamento;
5. usufruire del sostegno psico-sociale e pedagogico degli operatori del Servizio Distrettuale per l'Affido familiare e dell'Equipe territoriale anche in collaborazione con l'Associazionismo familiare e il Terzo settore;
6. mantenere gli ordinari rapporti con l'istituzione scolastica e sanitaria usufruendo, se necessario, del supporto per le procedure istituzionali e/o burocratiche, dei servizi istituzionalmente competenti;
7. essere tutelati nella propria sfera di riservatezza;
8. ricevere con puntualità il sostegno economico previsto per l'affidamento familiare di cui all'art. 22 del presente Regolamento;
9. essere ascoltati dal Tribunale per i Minorenni per tutte le decisioni che riguardano il bambino loro affidato e poter presentare memorie scritte al riguardo. (art. 4 comma 5 bis e seguenti della legge n° 184 del 1983 come modificata dalla legge n°173 del 2015).

La famiglia affidataria ha il dovere di:

1. provvedere alla cura, sia essa socio-pedagogica che materiale e all'istruzione del bambino affidato nel rispetto della sua identità culturale, sociale e religiosa;
2. mantenere rapporti con la famiglia d'origine del bambino, anche attraverso il supporto dei servizi specialistici territoriali, attenendosi in modo scrupoloso alle modalità disposte con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
3. assicurare un'attenta vigilanza all'evoluzione del bambino in affidamento, con particolare riguardo alle condizioni affettive, fisiche ed intellettive ed educative
4. favorire la socializzazione ed i rapporti con i suoi contesti di vita
5. informare tempestivamente gli uffici dei servizi sociali nella misura in cui si ravvisi la necessità in ordine a difficoltà che, talvolta fisiologicamente si presentano, nella gestione del minore.
6. assicurare la massima riservatezza circa la situazione del bambino in affidamento e della sua famiglia;
7. assicurare rapporti con il Tutore Legale.

Art. 7 Il Terzo Settore, Formazioni Sociali ed i Cittadini.

La legge n. 184/83, prevede la titolarità della promozione e della gestione dell'affidamento familiare ai Servizi Sociali territoriali, Terzo settore e le reti e le Associazioni familiari. Il coinvolgimento delle famiglie affidatarie, attraverso le espressioni della loro rappresentanza, va necessariamente promosso, riconosciuto e valorizzato favorendone la partecipazione, ad integrazione delle istituzioni pubbliche, alla realizzazione di progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini. Il Comune di Porto Torres riconosce e valorizza un preciso spazio di collaborazione con il privato sociale e il Terzo settore, le reti, le associazioni familiari, gruppi di famiglie volontarie aggregate. Tale collaborazione può essere anche formalizzata attraverso specifici protocolli di intesa per le attività di:

- informazione, sensibilizzazione e promozione dell'affidamento familiare sul territorio;
- confronto e formazione, finalizzate anche al mantenimento della motivazione all'affidamento nelle famiglie;
- accompagnamento e sostegno alle famiglie nell'esperienza dell'affidamento familiare;
- promozione delle reti di famiglie e della solidarietà familiare;
- progetti specifici in tema di accoglienza familiare e diritti dei bambini;
- promozione di attività finalizzate a prevenire gli allontanamenti dei bambini dalla loro famiglia.

CAPO SECONDO GLI ATTORI ISTITUZIONALI

Art.8 Autorità Giudiziaria, esercenti la responsabilità genitoriale, Tutore.

Lo Scopo del regolamento è quello di facilitare il raccordo tra L'Equipe Multi Professionale per l'affidamento familiare del Comune di Porto Torres e tutti gli attori del percorso di affidamento familiare, al fine di garantire forme di comunicazione e di informazione reciproca, utili per coordinare ed orientare le rispettive azioni nel superiore interesse dei minorenni, con particolare attenzione alla conciliazione dei tempi delle procedure con i tempi e le esigenze dei minorenni e delle famiglie coinvolte. A questo fine, nell'ambito dei percorsi affidamento familiare, è assicurata la tempestiva interazione tra l'Equipe Multi Professionale per l'affidamento familiare del Comune di Porto Torres e coloro che hanno la responsabilità della cura e la rappresentanza del minorenne ed i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o, nel caso in cui questi siano stati dichiarati decaduti e/o sospesi (art. 10 L 184/93 e successive modifiche), il Tutore. I poteri del Tutore legale, quando il minore tutelato è destinatario di un provvedimento di affidamento, vengono trasferiti agli Affidatari solo per l'esercizio legato agli aspetti ordinari della gestione del quotidiano quali, a titolo meramente esplicativo, i rapporti con l'istituzione scolastica e sanitaria. Ai fini dell'adozione dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria necessari per la predisposizione ed attuazione del Progetto Quadro e del Progetto di affido è assicurata la interazione con l'Equipe Multi Professionale per l'affidamento familiare del Comune di Porto Torres, nelle forme più adeguate, da eventualmente concordarsi con appositi protocolli, con il Giudice Tutelare, il Tribunale per i Minorenni e il Tribunale Ordinario, nell'ambito dei procedimenti di rispettiva competenza.

Art. 9 Il Ruolo dell'Ente Locale

Il Comune di Porto Torres stabilisce, nella composizione del bilancio annuale, gli importi necessari da assegnare al Servizio Sociale Professionale e formalizza attraverso incarico dirigenziale la creazione della equipe multidisciplinare "stabile", che sarà composta da operatori con adeguata formazione socio/psico/pedagogica. Il Comune di Porto Torres implementa poi gli strumenti di rilevazione uniforme dei dati sull'Affido familiare sulle famiglie disponibili all'affidamento familiare. Altresì sarà cura dell'Ente programmare/predisporre l'organizzazione di eventi formazione/supervisione rivolti ai diversi attori coinvolti nell'intervento per l'affidamento familiare. Sarà compito dell'Ufficio Politiche Sociali del Comune di Porto Torres quello di monitorare e valutare l'appropriatezza, la coerenza e l'effettiva applicazione delle indicazioni sull'affidamento familiare stabilite con il presente Regolamento.

Art. 10 Il Ruolo del Servizio Sociale Professionale.

L'Assistente Sociale referente del progetto di affido, a seguito di osservazioni oggettive e sistematiche, ha il compito di segnalare all'Equipe Multi Professionale:

- le situazioni di crisi familiare, che pongono esigenze di cura alternative alla permanenza in famiglia dei figli di minore età, eventualmente affrontabili attraverso l'affido;
- quanto disposto dall'Autorità Giudiziaria competente in ordine alla necessità di procedere con la formalizzazione di un affido familiare (così come disposto con la L. 184/83 e successive modifiche art. 4 e seguenti commi).
- l'attivazione dell'Equipe Multi Professionale per l'individuazione della famiglia affidataria più idonea per quello specifico bambino/ragazzo tenendo conto dell'ambito culturale e sociale di origine del bambino stesso (religione, abitudini, ecc.);
- la sottoscrizione dell'accordo con la famiglia affidataria sull'affidamento del bambino.;
- l'attuazione degli interventi a sostegno del bambino, della famiglia d'origine, della famiglia affidataria stabiliti nel Progetto di Affidamento Familiare condiviso con l'Equipe Multi Professionale;
- di assicurare il mantenimento dei rapporti del bambino con la famiglia di origine;
- di affiancare l'Equipe Multi Professionale per l'affidamento familiare nell'elaborazione delle scelte strategiche e nel recepimento dei dati ad esso necessari per la programmazione.

Art.11 Il gruppo tecnico multidisciplinare.

Il gruppo tecnico multidisciplinare/equipe multidisciplinare è un organo collegiale che esercita le proprie funzioni/decisioni attraverso il principio della condivisione e dello scambio di conoscenze rispetto ad ogni singola specificità disciplinare.

L'Equipe Multi Professionale per l'affidamento familiare è composta da specifico Personale del Servizio Sociale Professionale debitamente qualificato unitamente e di comprovata esperienza. Si ritiene di seguito dettagliare le professionalità interne all'Equipe e le rispettive funzioni:

- Assistente Sociale.

- Pedagogista.
- Psicologo.
- Educatore professionale.
- Operatore Spazio Neutro/Spazio Famiglia.

Si specifica che la composizione dell'Equipe Multi Professionale e le sue rispettive funzioni sono formalizzate con opportuna Determinazione Dirigenziale. Si pone in evidenza in tal senso che è compito collegiale della Equipe Multi Professionale quello di:

- Promuovere la cultura dell'affidamento familiare.
- Promuovere la attività di sensibilizzazione della cittadinanza sui tempi dell'affido e della solidarietà familiare.
- il reclutamento delle famiglie affidatarie e delle famiglie appoggio.
- L'organizzazione di percorsi di conoscenza e formazione per le famiglie affidatarie;
- Raccordo con l'Assistente Sociale del Servizio Sociale Professionale e referente del caso in qualità di Responsabile del Progetto Affido
- Fornire una relazione semestrale al Dirigente Responsabile circa l'andamento dei progetti di affido familiare.
- Valorizzazione il raccordo funzionale con l'Associazionismo, il Terzo settore e altri Attori del territorio per la realizzazione delle diverse attività a supporto dell'affidamento familiare;
- L'organizzazione e l'erogazione di forme di supporto individuali e collettive alle famiglie affidatarie la gestione della Banca Dati dell'affidamento familiare;
- il monitoraggio collegiale e valutazione delle attività.

CAPO TERZO

LE TIPOLOGIE DI AFFIDAMENTO FAMILIARE

Le diverse tipologie di affido familiare, previste dall'ordinamento, hanno lo scopo prioritario di garantire flessibilità, tutele e versatilità di intervento sia nei confronti del minore che rispetto alle famiglie che accoglieranno i destinatari dell'istituto giuridico

Nei preliminari momenti formativi/informativi risulta fondamentale presentare e descrivere tutte le forme di affidamento per far conoscere alle famiglie il ventaglio di possibilità loro offerte, facilitandole così in una scelta consapevole sul tipo di disponibilità da offrire.

Le fattispecie di affidamento familiare individuate fanno riferimento allo status giuridico - affido consensuale o giudiziale -, alla collocazione - intrafamiliare ed etero familiare - ed alla durata temporale di quest'ultimo.

Art. 12 Affidamento consensuale e l'Affidamento Giudiziale.

- l'Affidamento Consensuale è disciplinato dall'art. 4 della Legge 184/1983 e successive modifiche e viene disposto dai Servizi sociali in stretto accordo con la famiglia di origine. Questo Istituto viene proposto ed eventualmente applicato nelle situazioni di rischio e/o pregiudizio del minore, ed è formalizzato in uno specifico accordo bilaterale tra Ufficio Politiche Sociali e la famiglia affidataria e rende esecutivo il provvedimento del Giudice Tutelare.
- L'affidamento Giudiziale è invece disposto dal Tribunale per i Minorenni, anche su proposta dei Servizi e in casi specifici non necessita del consenso da parte dei genitori naturali nella fattispecie in casi in cui venga riscontrata una situazione di pregiudizio per il minore così come previsto dagli artt. 330 e ss. c.c.

L'istituto giuridico dell'affidamento è da considerarsi temporaneo e la durata massima è da considerarsi di ventiquattro mesi prorogabili per un minimo di mesi sei e massimo per ventiquattro solo in presenza di particolari condizioni e qualora la sospensione possa recare pregiudizio al minore

Si specifica che la consensualità delle figure genitoriali è da valutarsi fondamentale, in tal senso è necessario che il Servizio Sociale Professionale si adoperi nel favorire la forma consensuale "Mite", Il ricorso al perfezionamento dell'Istituto dell'affidamento familiare all'Autorità Giudiziaria competente deve

avvenire nella misura in cui non sia possibile implementare un percorso attraverso l'accordo con la famiglia di origine del minore destinatario della tutela.

Art. 13 Affidamento Diurno

Per affidamento familiare diurno e/o parziale si intende un intervento rivolto a sostegno di una famiglia in temporanea e/o parziale difficoltà e di appoggio alla minore età (giovane adulto fino ai ventuno anni di età in particolari condizioni), in alcuni momenti della giornata e/o della settimana.

La finalità di questo Istituto è quella di sostenere il nucleo familiare a superare una condizione di comprovata difficoltà che impedisce alle figure genitoriali di assicurare al proprio figlio la loro presenza costante e la cura adeguata sia essa psico pedagogica che meramente materiale.

L'Affidamento familiare diurno ha come priorità intrinseca quella di evitare l'allontanamento del minore dal proprio contesto ambientale di origine; l'aspetto peculiare della modalità di intervento sopra indicata è quella di favorire un percorso di crescita dell'intero nucleo attraverso l'affiancamento con il nucleo familiare affidatario. In tal senso si andrebbe a generare un contesto di apprendimento complessivo dove i soggetti destinatari avranno nuove opportunità di crescita anche attraverso la supervisione degli operatori coinvolti nel processo.

L'Affidamento diurno e/o parziale presenta alcune caratteristiche peculiari:

1. *La vicinanza territoriale*: deve mantenere il minore / giovane adulto fino ai ventuno anni di età nel proprio ambito di vita e di relazioni sociali (famiglia, scuola, amici etc.);
2. *La regolarità*: deve prevedere tempi e luoghi stabiliti ed organizzati durante la settimana, in modo da garantire un punto di riferimento significativo al minore ed alla famiglia;
3. *La continuità*: deve consistere in un intervento che si protrae per un tempo significativo che permetta alla famiglia di origine il superamento delle sue difficoltà e che permetta altresì l'instaurarsi di un rapporto di fiducia e di collaborazione tra le due famiglie;
4. *L'affiancamento alle figure genitoriali*: gli affidatari accompagnano e sostengono il minore e/o il giovane adulto e la sua famiglia riconoscendo a quest'ultima il proprio ruolo genitoriale.

Per l'Affidamento diurno e/o parziale non è obbligatorio il Giudice Tutelare si esprima formalizzando così la procedura con apposito dispositivo.

Occorre inoltre considerare i diversi obiettivi dell'Affidamento diurno e/o parziale:

- **focalizzato** sul minore di età e/o sul giovane adulto: così da restituire a questi uno spazio educativo esclusivo senza compromettere l'alleanza creata con la famiglia biologica;
- **indirizzato** sulla famiglia: i genitori o il genitore solo incontrano difficoltà e fragilità nell'accudimento del/dei bambino/bambini e richiedono un aiuto alle reti formali. In questo caso si definirà un Progetto in cui la famiglia affidataria e/o il genitore affidatario sosterranno non solo il minore e/o il giovane adulto, ma anche le figure genitoriali senza sostituirsi ad essi.
- **Centrato** sulla necessità di approfondire la conoscenza della famiglia, ossia finalizzato a conoscere e comprendere senza giudizio la condizione del nucleo familiare. Si evidenzia infatti che accanto al superiore interesse del minore vi è l'esigenza di definire una progettualità a sostegno del nucleo familiare oltre che a tutela del bambino.

Art. 14 Affidamento Familiare residenziale

Per Affidamento familiare residenziale si intende l'accoglienza, da parte di una famiglia senza vincoli di parentela di un minore di età il cui nucleo d'origine vive una condizione di grave e temporanea difficoltà, tale da non garantire le necessarie cure psico/socio/educative a quest'ultimo. L'Istituto dell'affidamento familiare residenziale ha come finalità intrinseca ed estrinseca quella di scongiurare l'istituzionalizzazione del minore attraverso un supporto in grado di consentirgli un percorso di crescita all'interno del contesto ambientale/territoriale in cui è sempre vissuto.

Il Servizio Sociale Professionale prevede quindi un Progetto condiviso e concordato, contenente modalità, tempistica e i compiti di tutti coloro che vengono coinvolti all'interno del progetto di affidamento. Si specifica che saranno previsti momenti di monitoraggio e valutazione sia in itinere che ex-post, favorendo altresì un lavoro di rete.

Art. 15 Affidamento Familiare residenziale dedicato ai neonati

Su indicazione dell'Autorità Giudiziaria competente può essere prevista l'accoglienza di un neonato in una famiglia affidataria e senza vincoli di parentela, preferendovi così il collocamento in contesto comunitario. Si chiarisce che tale Istituto può caratterizzarsi per la sua temporaneità prevedendo così un possibile ritorno del

minorenne presso la propria famiglia di origine, ovvero, richiamato l'art. 8 della L. 184/83 e successive modifiche, il Tribunale per i Minorenni del luogo di residenza, accertata la condizione di abbandono morale e materiale, dispone il collocamento del neonato presso una famiglia affidataria per poi prevederne l'adozione sia essa nazionale che internazionale.

In ragione della specificità della condizione sopra descritta è necessario individuare una famiglia affidataria che per competenze e sensibilità risulta in grado di prendersi cura di un neonato e presenti ulteriore resilience personale volte alla comprensione ed accettazione della particolarità del Progetto di Affidamento familiare. In considerazione della delicatezza della caso non è data possibilità alla famiglia affidataria di accogliere più di un neonato ovvero la deroga è prevista solamente ed unicamente per l'accoglienza neonati gemelli.

Resta pacifica la necessità che i genitori affidatari siano opportunamente sostenuti dal Servizio Sociale Professionale e dai Servizi Sanitari preposti sul territorio sia in riferimento alla necessità di programmare eventuali incontri con la famiglia biologica sia essa nucleare che allargata che in riferimento a tutti i bisogni del minorenne. Al neonato con una età superiore a mesi 3 è garantita la priorità di inserimento all'interno della struttura di asilo nido comunale in qualsiasi momento dell'anno educativo, previa ricognizione dei posti effettivamente disponibili.

Art. 16 Affidamento Familiare minorenni affetti da disabilità

Nella misura in cui il minorenne di età e/o il giovane adulto (ventuno anni) sia affetto da Disabilità anche grave così come disposto dalla Normativa Nazionale vigente in materia e/o da particolari difficoltà in ordine al carattere e/o alla condotta dovranno essere garantiti:

- ulteriori interventi di sostegno educativo e ove necessario l'avvio del Servizio di Assistenza Domiciliare a totale carico dell'Ente Locale;
- una incremento del Bonus Affidato in considerazione delle specifiche esigenze siano esse di natura sanitaria che meramente socio-assistenziale.

Art. 17 Affidamento Familiare residenziale intra familiare

L'Affidamento familiare ai parenti entro il quarto grado non è disciplinato dalla Normativa in Vigore. Si chiarisce infatti che la disponibilità e l'aiuto tra persone che hanno tra di loro un vincolo di parentela dovrebbe essere una espressione di naturale solidarietà così come stabilito ai sensi dell'art. 433 del Codice Civile. Tuttavia specificare che, alla luce delle profonde trasformazioni delle dinamiche culturali e sociali la solidarietà e l'aiuto all'interno dei familiari piu' prossimi, purtroppo non è da considerarsi un dato di fatto; in riferimento a quanto sopra indicato, è compito degli operatori dei servizi sociali fare in modo che il clima relazionale all'interno della "Costellazione" familiare diventi positivo in modo da fare in modo che il minorenne prioritariamente venga collocato all'interno della propria rete.

Si ritiene pertanto opportuno regolamentare questa tipologia di affidamento familiare che in alcune circostanze viene disposto attraverso specifici dispositivi emessi dall'Autorità Giudiziaria dedicata, Pertanto l'Affidamento familiare residenziale a parenti entro il quarto grado può riferirsi alle seguenti fattispecie opportunamente valutate dal Servizio Sociale Professionale:

- *senza bonus affido*: se i familiari che sono tenuti agli alimenti così come previsto all'art. 433 del Codice Civile, da accertamento reddituale risultano in grado di provvedere a coprire i costi riferiti al congiunto in affidamento;
- *previsto bonus affido*: per le situazioni che da accertamento reddituale denotano l'impossibilità per i familiari di provvedere al mantenimento del congiunto in affidamento.

Si specifica che il Bonus Affidato nel rispetto dell'art. 433 del Codice Civile sarà erogato in misura ridotta e si ribadisce che il Servizio Sociale Professionale definisce un Progetto stabilendo modalità, interventi e tempistiche così come previsto per l'Affidamento familiare residenziale.

Art. 18 Affidamento Familiare a breve termine.

Tale misura si configura come un intervento dettato dall'esigenza per una prima accoglienza per i minorenni di età coinvolti in situazioni familiari a rischio di deriva sociale e che pertanto richiedono l'allontanamento immediato. La scelta di questa tipologia di intervento deve essere percorsa solo qualora non sia possibile prevedere l'accoglienza presso una rete primaria da definirsi idonea e può prevedere in casi eccezionali l'inserimento del minore insieme alla figura materna presso la famiglia affidataria o l'affidatario.

I minorenni di età in situazioni di urgenza possono essere accolti solamente da famiglie adeguatamente preparate da parte dell'Equipe Multi Professionale del Comune di Porto Torres. Si evidenzia che tale tipologia di affidamento familiare rispetta il dettame dell'art. 403 del Codice Civile e può essere utilizzata in sostituzione del collocamento del minore presso idonea Comunità per minorenni.

Art. 19 Affidamento Familiare “Mamma e Bambino”

E' una tipologia di affidamento che permette al minore di crescere accanto alla figura materna in un contesto familiare accogliente in grado di sostenere il *maternage* routinario ed il pieno esercizio delle funzioni genitoriali.

Il summenzionato affidamento è particolarmente utile nelle situazioni in cui la madre del minore, sia ad esempio per giovane età che per carenze nella gestione materiale/socio affettiva del fanciullo/a, necessita di un affiancamento volto a superare le difficoltà nell'espletamento del proprio ruolo genitoriale.

Il Servizio Sociale Professionale in collaborazione con l'Equipe Multi Professionale, con la famiglia affidataria e il genitore, promuove una progettazione specifica capace di richiamare principi, modalità, tempi ed interventi. Nelle fattispecie in cui dovessero evidenziarsi criticità nell'esercizio della responsabilità genitoriale l'ufficio porrà in atto tutte le tutele necessarie nel superiore interesse del minore.

Art. 20 Tipologia di Solidarietà tra famiglie

La famiglia definita “Generativa” è una risorsa utile nella misura in cui quest'ultima è in grado di garantire sostegno ai nuclei fragili o che stanno attraversando una situazione di difficoltà.

E' evidente che è compito del servizio fare in modo che le cosiddette famiglie generative vengano affiancate, formate e seguite attraverso progettazioni specifiche in grado di porre le condizioni affinché queste ultime possano essere un valido supporto nei confronti dei nuclei che si trovano ad affrontare particolari momenti di criticità. E' evidente che l'adesione alle progettazioni inevitabilmente necessita di bilateralità e consensualità tra le parti che decidono di intraprendere il percorso. È possibile prevedere forme di solidarietà tra famiglie anche all'interno del regime di affido ai Servizi Sociali da parte del Tribunale per i Minorenni, sempre che questo preveda la permanenza del minore presso la propria famiglia ed anche in questo caso la progettazione prevede la consensualità da parte della famiglia.

Il presente Regolamento disciplina le seguenti forme di solidarietà tra famiglie:

- Vicinanza Solidale;
- convivenza solidale o sostegno;
- Buon Vicinato.

Art. 21 Vicinanza Solidale

Consiste nella *vicinanza e prossimità* ad un minore e/o ad un nucleo familiare che necessitano di essere accompagnati o sostenuti nello svolgimento di alcune attività legate alla vita quotidiana o finalizzato al raggiungimento di obiettivi educativi.

Questa tipologia di solidarietà tra famiglie può essere assimilata sia sul piano amministrativo che tecnico all'Istituto dell'Affidamento diurno e prevede la definizione di una progettazione da parte delle reti formali ed informali coinvolte.

A titolo esemplificativo si elencano alcuni degli obiettivi che possono essere contemplati nella progettazione:

- sostegno in ambito scolastico;
- sostegno in ambito sociale;
- sostegno nell'organizzazione del ménage familiare;
- accompagnamento dei giovani adulti verso l'autonomia;
- costruzione di una rete sociale per quelle famiglie che non hanno instaurato con il territorio di residenza legami amicali significativi in assenza di una rete primaria adeguata e di riferimento;
- inserimento dei minori in attività sportive e di socializzazione riferiti in prevalenza a supporto dei nuclei familiari emarginati;
- l'apprendimento di abilità rivolti alle figure genitoriali ed ai giovani adulti (maneggio denaro, orientamento sociale e del tessuto territoriale etc).

CAPO QUARTO

MODALITA' E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEL BONUS AFFIDO FAMILIARE

Art. 22 Sostegno al reddito “Bonus Affidato”

È prevista l'erogazione del sostegno economico a favore dei soggetti affidatari da parte del Servizio Sociale Professionale del Comune di Porto Torres rivolto al minorene in affidato o al nucleo mono genitoriale affidato, nei limiti delle risorse programmate e previste con il Bilancio Comunale. Tale Sostegno è riconosciuto come forma di supporto alle aumentate esigenze del nucleo familiare affidatario derivanti dall'ingresso in famiglia del bambino affidato. Tale sostegno prescinde dal reddito della famiglia affidataria. Per le diverse modalità di intervento di affidamento familiare, sia per gli affidamenti etero che intra familiare, è prevista la seguente articolazione così come da tabelle sotto indicata. Come criterio di riferimento si è utilizzata l'assegno minimo corrisposto mensilmente a titolo di pensione da parte dell' INPS nell'anno 2022.

TIPOLOGIA AFFIDAMENTO	IMPORTI PER MINORENNE
<i>Affidamento residenziale</i>	€. 524,35 x mese x ogni minorene
<i>Affidamento diurno</i>	€. 262,35 x mese x ogni minorene
<i>Affidamento a breve termine</i>	€. 524,35 x mese x ogni minorene
<i>Affidamento con particolari complessità</i>	€. 629,35 / €. 681,74 per ogni minorene

Per i bambini di età compresa tra 0 e 3 anni il sostegno può essere aumentato nella misura del 25% delle suddette quote. Tale aumento è garantito nelle more dell'organizzazione di un “corredo per l'affido” (passeggini, lettino, ecc.) da fornire in comodato d'uso alle famiglie affidatarie. Per i bambini con gravi patologie sanitarie certificate il sostegno è pari a quello offerto alle famiglie che accolgono bambini con particolari complessità, in virtù delle aumentate esigenze che l'affido di tali bambini comporta. In caso di affidamento di fratelli allo stesso nucleo affidatario, l'importo del sostegno è erogato in modo uguale per ciascun bambino in affidamento.

Art. 23 Ulteriori forme di sostegno alla famiglia affidataria

Su proposta dell'Equipe territoriale e per esigenze che non possono essere affrontate con i normali strumenti economici a disposizione dei nuclei affidatari, è prevista, nei limiti della disponibilità prevista con il Bilancio Comunale, la possibilità di usufruire di rimborsi economici per straordinarie esigenze del bambino in affidato. Il rimborso delle spese straordinarie avverrà dietro comprovata rendicontazione presentata dai nuclei affidatari che ne hanno fatto richiesta. Il Servizio Sociale Professionale individua forme specifiche di facilitazione nell'accesso ai servizi e di agevolazioni economiche sulla base della Certificazione ISEE ordinario della famiglia affidataria per i bambini in affidamento.

Art. 24 Forma di Finanziamento Straordinario Regionale

Il Comune di Porto Torres si riserva la facoltà di formalizzare ai sensi dell'art. 25 Bis della L.R. 23/2005, attraverso specifica piattaforma informatica dedicata, l'istanza di richiesta di finanziamento Straordinario riferita al Bonus Affidato Familiare ed opportunamente indirizzata alla Direzione Regione Autonoma della Sardegna.

Art. 25 Copertura assicurativa responsabilità civile

Il Comune di Porto Torres stipula per ogni minore in affidamento familiare, una polizza assicurativa, tramite la quale lo stesso è garantito dagli incidenti e dai danni che gli sopravvengano o che egli stesso provochi. Si specifica che medesima polizza assicurativa è garantita alle famiglie ed ai singoli che si avvicinano alle tipologie di intervento di solidarietà tra famiglie.

Art. 26 Conclusione dell'affidamento familiare

L'affidamento familiare si conclude al venir meno delle condizioni che ne hanno determinato la necessità a giudizio dell'Autorità che lo ha disposto o alla scadenza prevista nel Progetto Quadro, nel rispetto della situazione e nell'interesse preminente del bambino. Nel prevedere la conclusione dell'affidamento familiare, il Progetto Quadro stabilisce i termini e i modi della riunificazione con la famiglia di origine, l'inserimento in nuova famiglia o il percorso di autonomia per il neo maggiorenne o l'adozione. L'affidamento familiare può concludersi anticipatamente per il sopraggiungere di condizioni impreviste che rendono necessario un collocamento diverso per il bambino (rientro in famiglia, altra famiglia affidataria, famiglia adottiva,

struttura di accoglienza/casa famiglia). In questo caso il bambino, la famiglia affidataria e la famiglia d'origine vanno adeguatamente preparate.

Art. 27 Entrata in vigore e regime transitorio

Ai sensi dell'art. 10 delle preleggi al c.c., il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo dalla pubblicazione all'Albo Pretorio della deliberazione con la quale viene approvato.

Le disposizioni di cui al capo 4 si applicheranno a decorrere dall'esercizio finanziario 2023.